


T.A.R.I. 2016

Scadenze 2016:
16 giugno 2016 (rata unica o prima rata)
30 settembre (seconda rata)
16 dicembre (terza rata)



INTRODUZIONE

La Tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita a decorrere dal 2014 ai sensi della Legge 147/2013, articolo 1, comma 639, in sostituzione della Tares, applicata nel 2013.

La TARI rappresenta una componente, riferita ai servizi, della IUC (Imposta unica comunale), istituita dalla citata Legge 147/2013.

Principale normativa di riferimento.

- Legge 27/12/2013 n. 147, articolo 1, commi 639 e successivi
- Legge 296/2006
- D.P.R. 158/1999
- D.Lgs. 446/1997 art. 52
- Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 19/06/2014 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50/2015 e 37/2016;
- Deliberazioni di Giunta Comunale n. 159 del 04/05/2016 e 197 del 01/06/2016.

Presupposto:

il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Attenzione: La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.



Importante: il presente materiale informativo non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo nonché agli atti approvati dal Comune di Lissone.

Soggetti passivi:

la Tassa sui rifiuti è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, come sopra descritto

conseguentemente dovrà essere obbligatoriamente presentata una dichiarazione in caso di nuova occupazione, possesso o detenzione di locali o aree scoperte, in caso di cessazione nell'occupazione, in caso di variazioni incidenti sull'ammontare del tributo dovuto, tra le quali rientra anche l'indicazione di cause di riduzione o esclusione del tributo non indicate in precedenti dichiarazioni, si precisa che la Tari è calcolata sulla base delle dichiarazioni già presentate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.

La variazione del numero di residenti non dovrà essere dichiarata in quanto il dato viene acquisito dall'anagrafe, ogni variazione del numero degli occupanti non rilevabile anagraficamente dovrà essere invece dichiarata.

Chi riscuote la Tari nel 2016:

la riscossione della Tari 2016 è gestita da Gelsia ambiente S.r.l., in base a convenzione approvata dal comune; Gelsia invia ai contribuenti che hanno effettuato regolare dichiarazione un avviso di pagamento, con allegati modelli di pagamento F24 precompilati. Le somme versate vengono incassate dal comune, il quale successivamente attiverà le procedure previste dal regolamento, in particolare dall'articolo 44, in caso di mancato versamento.

Dove ottenere informazioni:

- sportello Gelsia ambiente S.r.l. sito in Via Loreto n. 25, da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 *(lo sportello rimarrà chiuso dal 06/08/2016 al 21/08/2016)*
- numero verde 800.44.59.64 di Gelsia ambiente S.r.l. dalle ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore 14,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì
- via E-mail : fatturazione-tia@gelsia.it *anche per ottenere duplicato del modello di pagamento F24*
- Unità Entrate e Catasto del comune di Lissone, Via Gramsci 21 3° piano, orari di apertura al pubblico:

lunedì	8.30/13.30 e 14.30/18.00
martedì – giovedì – venerdì	8.30/13.30
mercoledì	14.30/18.00
Tel. 039/7397.229-230-231-338-355 Fax 039/7397.291	
E-mail	tributi@comune.lissone.mb.it
PEC	pec@comunedilissone.it

Base imponibile

la Tari si calcola

- per le utenze domestiche tenendo conto del numero di occupanti e delle superfici occupate

per utenze residenti il numero degli occupanti è quello risultante in Anagrafe, in deroga al punto precedente, viene considerato un numero diverso di occupanti nei seguenti casi:

a) in diminuzione, nel caso di anziano dimorante in casa di riposo, previa presentazione di dichiarazione accompagnata da idonea documentazione probatoria;

b) in diminuzione in caso di soggetto residente ma ricoverato in modo permanente o continuativo presso istituti di cura o ricovero o ospitato presso centri di recupero, da dichiarare ai sensi della precedente lettera a);

c) in aumento, nel caso di famiglie anagrafiche distinte che occupano i medesimi locali, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.

d) in aumento nel caso di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, non residenti ma dimoranti nell'immobile, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.



Importante: il presente materiale informativo non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo nonché agli atti approvati dal Comune di Lissone.

- per le utenze non domestiche tenendo conto della categoria unica di appartenenza e delle superfici occupate, escluse le superfici di produzione in via continuativa dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi

Per ulteriori info consulta regolamento IUC

=====

Importi aggiuntivi non destinati al comune

Alla Tari si applica il tributo provinciale, nella misura del 5% per l'anno 2016.

Versamento anno 2015

Il Consiglio Comunale ha stabilito per l'anno 2016 la possibilità di effettuare il versamento in **unica soluzione entro il 16/06/2016** oppure in **tre rate con scadenza:**

16/06/2016 (prima rata)

30/09/2016 (seconda rata)

16/12/2016 (terza rata)

fatta salva la possibilità di stabilire ulteriori scadenze per l'effettuazione di conguagli necessari su alcune utenze e per le utenze che presentano dichiarazioni dopo l'emissione dell'ultima rata.

Il modello F24 non ha costi e consente la compensazione con eventuali crediti/debiti relativi a tributi erariali

COME SI PAGA CON MODELLO F24

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque concessionaria o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carte PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, POSTEPAY, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di sé stesso o con assegni circolari o vaglia postali vidimati emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati per l'incasso alla banca o a Poste. In ogni caso l'assegno o il vaglia devono essere di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Nel caso in cui l'assegno postale venga utilizzato per pagare tramite Poste l'operazione dovrà essere eseguita all'ufficio postale ove è intrattenuto il conto.
- con assegni bancari e circolari e vaglia cambiari, presso i concessionari.

Si ricorda inoltre che tutti i titolari di partita Iva hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica.

Il pagamento può avvenire anche on-line tramite i servizi di home banking o tramite il portale Fisconline dell'Agenzia delle Entrate.

Con circolare n. 27 del 19/09/2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle deleghe di pagamento F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014.



Importante: il presente materiale informativo non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo nonché agli atti approvati dal Comune di Lissone.

=====

Riduzioni

Il Regolamento IUC prevede alcune riduzioni applicabili alla Tari:

riduzione per compostaggio – art. 38 comma 2 del Regolamento IUC – riduzione del 20% della tariffa variabile – dichiarazione da presentare entro il 31/12/2016 al fine di ottenerlo per il 2017

riduzione per single di età uguale o superiore a 65 anni con reddito non superiore ad € 13.000,00 – riduzione del 20% della tariffa variabile - art. 38 comma 4 del Regolamento IUC – dichiarazione da presentare entro il 31/10/2016 da parte di tutti gli interessati, anche da coloro che hanno presentato dichiarazione negli anni precedenti

riduzione per abitazioni a disposizione – riduzione del 20% della tariffa variabile – applicata alle abitazioni dichiarate come case a disposizione

riduzione per abitazioni a disposizione da parte di soggetti che risiedano per più di sei mesi all'anno all'estero – riduzione del 20% della tariffa variabile – applicata alle abitazioni dichiarate come case a disposizione di soggetti Aire

riduzione no slot – art. 41 del Regolamento IUC – riduzione del 20% della tariffa complessivamente dovuta – dichiarazione da presentare entro il 31/10/2016 oppure entro il 31/12/2016 in caso di nuove aperture o subentro - **coloro che hanno già aderito alla campagna No slot negli anni 2013, 2014 e 2015 ed in regola con i versamenti non dovranno ripresentare domanda**

riduzione per il recupero – art. 39 del Regolamento IUC – riduzione massima del 30% della tariffa variabile – dichiarazione da presentare entro il 31 marzo di ciascun anno con effetto dal 01 gennaio dell'anno stesso

riduzione per soggetti AIRE (abitazioni detenute esclusivamente da soggetti iscritti all'AIRE) – ai sensi dell'articolo 9 Bis, comma 2, del D.L. 47/2014, come convertito con modificazioni dalla Legge 80/2014 - riduzione di due terzi della Tari dovuta da applicare alle abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, non locate né date in comodato.

Aggiornato al 08/06/2016



Importante: il presente materiale informativo non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana e vigenti per tempo nonché agli atti approvati dal Comune di Lissone.